



**COMUNE DI VIGOLO**  
Provincia di Bergamo  
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);  
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO  
COMUNALE  
N. 4  
DEL 12.05.2021**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RELATIVA DISCIPLINA E DELLE TARIFFE DELL'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi invitati a seduta in seconda convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gori Gabriele	Presente	9. Agnellini Angelo	Presente
2. Vitali Mario	Presente	10. Cadei Domenico	Assente
3. Giambattista Bettoni	Presente	11. Bettoni Walter	Assente
4. Martinelli Gabriele	Presente		
5. Colosio Grazia	Presente		
6. Pezzotti Stefano	Presente		
7. Marzia Bettoni	Presente		
8. Bettoni Claudio	Presente		

Totale presenti: 9

Totale assenti : 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra regolamento oggetto di approvazione. Dopo di che,

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.05.2021**

Pag. 1 di 7

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è differito al 31 gennaio 2021;
- il Ministro dell'Interno con decreto del 13 gennaio 2021 (GU n. 13 del 18 gennaio 2021) ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- il D.L. 22 marzo 2021, n.41, (GU n. 70 del 22 marzo 2021) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;
- l'art. 3 del D.L. n. 56 del 20 aprile 2021 (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO altresì che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 846, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio al patrimonio in-disponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- ai sensi del comma 84 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto*

l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non-ché' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

- ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone Unico Patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/06/1994 e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 24/02/1994 avente ad oggetto “Imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni. Comune di classe V - Tariffe in vigore dall'anno 1994”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/1997 avente ad oggetto “Aumento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 04/02/2002 avente ad oggetto “Imposta sulla pubblicità. Adeguamento legislativo”;
- regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/1994;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/1994 avente ad oggetto “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Comuni di classe V – Tariffe applicabili dal 1° gennaio 1994”;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il Canone in modo da mantenere il valore del gettito del nuovo canone analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RAVVISATA la necessità di approvare all'uopo le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale relative all'anno d'imposta 2021;

VISTO al riguardo lo schema di “Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che lo stesso è comprensivo delle tariffe dell'anno 2021, così come articolate nei seguenti documenti:

- Allegato A – Esposizioni pubblicitarie;
- Allegato B – Pubbliche affissioni;
- Allegato C – Occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Allegato D – Occupazione di spazi ed aree destinati a mercati anche in strutture attrezzate;

dando atto che per le successive annualità la delibera di variazione tariffaria sarà di competenza della Giunta Comunale, la quale dovrà esprimersi entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non deliberate entro il suddetto termine, si intenderanno prorogate di anno in anno;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento del Canone di cui sopra, unitamente alle relative tariffe per l'anno 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Revisore dei conti espresso in data 27.04.2021 ed acquisito al protocollo dell'ente in data 28.04.2021 al n. 1401;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;

All'esito della seguente votazione, espressa per appello nominale:

presenti: 9

astenuti: 0

votanti: 9

favorevoli: 9

contrari: 0

### D E L I B E R A

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1 commi 816- 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. di istituire il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. canone mercatale), ai sensi dell'art. 1 commi 837-846 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
4. di approvare il "Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847, composto di n. 83 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare altresì le tariffe del Canone Unico Patrimoniale relative all'anno 2021, facenti parte del Regolamento di cui sopra, così come articolate nei seguenti documenti:
  - Allegato A – Esposizioni pubblicitarie;
  - Allegato B – Pubbliche affissioni;
  - Allegato C – Occupazione spazi ed aree pubbliche;
  - Allegato D – [Occupazione di spazi ed aree destinati a mercati anche in strutture attrezzate](#);dando atto che per le successive annualità la delibera di variazione tariffaria sarà di competenza della Giunta Comunale, la quale dovrà esprimersi entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non deliberate entro il suddetto termine, si intenderanno prorogate di anno in anno;
6. di prendere atto che il suddetto regolamento, insieme alle relative tariffe, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;
7. di dare atto che sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul gettito delle entrate che in precedenza derivava dall'applicazione dei tributi minori soppressi;
8. di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 in data 27.04.2021 ed acquisito al protocollo dell'ente in data 28.04.2021 al n. 1401;

9. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni generale ai sensi dell’art. 12 comma 1 e 2 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33;
10. di disporre che i regolamenti di seguito indicati restano operativi ai fini dell’attività di accertamento:
  - regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/06/1994 e s.m.i.;
  - regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/1994;

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di provvedere in merito;

All’esito della seguente votazione, espressa per appello nominale:

presenti: 9

astenuti: 0

votanti: 9

favorevoli: 9

contrari: 0

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

## **P A R E R E   P R E V E N T I V O**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione:

**REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Gianpietro Maffi

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Serena Saltelli

### **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 21.05.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.vigolo.bg.it](http://www.comune.vigolo.bg.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Serena Saltelli

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

- ( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ( ) diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 21.05.2021

Il Segretario Comunale  
dr.ssa Serena Saltelli